

COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA DENOMINATA "POLITEAMA BOSELLI" DI SAN MARTINO SPINO – MIRANDOLA (MO)

Il giorno (/ /), nella sede municipale di Mirandola, tra i signori:

-il Sig. _____

quale agisce nel presente atto ai sensi del terzo comma dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n°267, per conto e nell'interesse del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369);

e

- il Sig. _____ e residente a
in via _____ - frazione San Martino Spino, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di _____ del _____ (codice fiscale: _____) posto in _____, via _____;

premesso che:

- con determinazioni dirigenziali n. 611 del 20.10.2021 e n. 693 del 19.11.2021, il Comune di Mirandola ha approvato il contratto di locazione della sala "Politeama Boselli" sita in via Valli n. 542 a San Martino Spino, catastalmente identificata al NCEU al Fg. 27, Mapp. 207, sub. 10, destinata A sala polivalente, per la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 15.10.2021 fino al 14.10.2026;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Mirandola concede, a titolo di comodato gratuito, al concessionario l'uso della sala "Politeama Boselli" sita in via Valli n. 542 a San Martino Spino, catastalmente identificata al NCEU al Fg. 27, Mapp. 207, sub. 10.

La sala in oggetto è concessa al concessionario per il solo esercizio di attività di carattere culturale, sociale, ricreativo e del tempo libero, nel rispetto di quanto precisato all'art. 12 seguente.

La sala e le pertinenze vengono concesse nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario.

ART. 2 - DURATA

La concessione avrà durata dal 15.12.2022 fino al 31.12.2025.

U
Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
Protocollo N.0038100/2022 del 17/11/2022

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario nell'utilizzare l'impianto per le attività dovrà garantire in modo imparziale l'accesso alle strutture a gruppi od associazioni le quali, in collaborazione col Comune di Mirandola o su segnalazione dello stesso, intendessero svolgere attività ricreative o culturali nell'impianto richiesto, nel rispetto delle attività già programmate dal Concessionario.

2. Durante il periodo di concessione il concessionario potrà usare l'immobile e le pertinenze per tutte le attività da esso direttamente organizzate.

ART. 4 - SPETTANZE DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario restano attribuiti per tutta la durata della concessione, e limitatamente ad essa, tutti i diritti, proventi, perdite e corrispettivi derivanti dalla utilizzazione della sala in oggetto, in osservanza ai contenuti del presente contratto.

Sono pure di competenza del Concessionario i compensi provenienti da pubblicità, anche sonora, all'interno della sala stessa.

ART. 5 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Sono a carico del concessionario gli interventi di ordinaria manutenzione finalizzati al mantenimento di un adeguato standard di efficienza delle attrezzature, arredi, tecnologie, di cui all'articolo 1609 del Codice Civile. Gli interventi di manutenzione dovranno sempre essere segnalati dal concessionario al Comune di Mirandola

E' a carico del Concessionario l'adozione nell'esecuzione dei lavori di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e ai terzi in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/08.

2. Sono a carico del Comune gli interventi di straordinaria manutenzione.

ART. 6 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a mantenere in efficienza l'immobile, gli impianti e le attrezzature avuti in consegna dal Comune per tutta la durata della concessione.

2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi per riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, pulizia locali, necessarie al funzionamento degli impianti oggetto della concessione, nonché tutte le altre spese relative all'attività del Concessionario stesso, TARI, ecc., con assunzione a proprio carico dell'intestazione delle utenze, per tutto il periodo di durata della convenzione. Sono a carico del Comune le spese relative al canone di affitto dovute al proprietario della sala.

3. Sono a carico del Concessionario la custodia e la pulizia dell'impianto in oggetto.
4. Il Concessionario si obbliga a utilizzare l'impianto in modo corretto osservando tutte le norme di sicurezza, sorveglianza, igiene, sanità richieste dall'attività svolta e rispettando altresì le disposizioni di legge in materia che siano richieste dalla natura dell'impianto.
5. Il Concessionario si obbliga a rispettare in maniera puntuale e rigorosa norme di legge o regolamenti in ordine all'affluenza di pubblico e al numero del personale utilizzato, curando la formazione dello stesso ai fini della prevenzione antincendio come indicato dal d.lgs. 81/08 nonché delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se non applicate, possono determinare l'insorgere di responsabilità civile.
6. Il Concessionario si obbliga a utilizzare personale nel pieno rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e di assistenza e di quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse previsti dalla legislazione vigente sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
7. Alla scadenza l'immobile dovrà essere restituito libero da persone e cose e le migliorie eventualmente effettuate dal Circolo Politeama verranno trattenute senza obbligo di indennizzo e salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a sostituire e ripristinare quanto eventualmente manomesso, danneggiato o distrutto.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

1. Il Concessionario è responsabile, a termini di legge e senza riserve ed eccezioni, sia sotto il profilo civile che penale, dei danni che dovessero derivare a terzi ed al Comune in dipendenza della concessione o delle intemperanze del pubblico che frequenta la sala, ed è a suo carico il rimborso per intero dei danni stessi.

Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Mirandola da ogni responsabilità e onere derivanti dall'utilizzo dell'immobile, con esclusione di fatti o eventi causati da forza maggiore.

2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la rifusione completa, senza esclusioni e riserve, dei danni agli impianti, arredi, attrezzature, tecnologie e ai terzi derivanti dall'utilizzo della struttura concessa mediante la presente convenzione. L'accertamento e la quantificazione dei danni sono demandati al Comune di Mirandola, sentito il Concessionario.

ART. 8 - TARIFFE D'ACCESSO ALL'IMPIANTO

Il Concessionario s'impegna a praticare per l'utilizzo da parte di terzi in subconcessione temporanea ed episodica una tariffa approvata dal Comune di Mirandola su proposta del Concessionario.

ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare o sospendere la presente convenzione in qualunque momento per giustificati motivi di importanza cittadina e/o per disposizione di Autorità superiori, ovvero per mancato rispetto dei patti e delle condizioni di cui al presente atto, senza alcuna possibilità di rivalsa o di risarcimento danni e/o indennità da parte del Concessionario.

ART. 10 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANDOLA

Il Comune di Mirandola si riserva di utilizzare per iniziative proprie, o comunque da esso patrocinate, l'impianto oggetto della concessione per un massimo di 10 giorni nel periodo di cui al presente atto, con preavviso di almeno giorni 10.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

La concessione di cui alla presente convenzione non è in alcun caso cedibile a terzi, né come subconcessione né come cessione del contratto.

ART. 12- DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19

Tutto quanto disposto nella presente comodato deve comunque conformarsi ed adeguarsi a quanto prescritto da normativa e provvedimenti nazionali e regionali, vigenti e future, finalizzati al contenimento degli effetti connessi alla pandemia da SARS-CoV-2 .

ART. 13 - NORME GENERALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico del Concessionario.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Modena.
3. Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto.

p. IL COMUNE DI MIRANDOLA

p. IL CONCESSIONARIO